

INDICE

	PARTE PRIMA – OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE	3
ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2	DEFINIZIONI	4
ART. 3	EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO	4
ART. 4	AMMONTARE DELL'APPALTO E REQUISITI DI AMMISSIONE	5
ART. 5	RISERVATEZZA	5
ART. 6	NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 7	RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI	6
ART. 8	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	6
ART. 9	ANTICIPAZIONI	8
ART. 10	DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	8
ART. 11	PAGAMENTI	9
ART. 12	CONTO FINALE	10
ART. 13	VARIANTI IN CORSO D'OPERA	10
ART. 14	CESSIONE DEI CREDITI	10
ART. 15	CESSIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 16	REVISIONE PREZZI	11
ART. 17	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE	11
ART. 18	SUBAPPALTO DEI LAVORI	12
ART. 19	SISTEMA Q.S.A. – SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI APPALTI DEI LAVORI	13
ART. 20	DANNI DI FORZA MAGGIORE	13
ART. 21	LINGUA	13
ART. 22	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 23	RECESSO DELLA COMMITTENTE	14
ART. 24	RISERVE E RECLAMI	14
ART. 25	SPESE CONTRATTUALI	14
ART. 26	FORO COMPETENTE	14
ART. 27	RIFERIMENTO ALLA LEGGE	15
	PARTE SECONDA - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	15
ART. 28	RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA	15
ART. 29	PERSONALE DELL'IMPRESA	15
ART. 30	MEZZI DELL'IMPRESA	15
ART. 31	DOMICILIO DI RECAPITO DELL'IMPRESA	16
ART. 32	CONSEGNA DEI LAVORI	16
ART. 33	ORDINE DA TENERE NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	16
ART. 34	DURATA DEI LAVORI – PENALI	17
ART. 35	ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA	18
ART. 36	PREMIO DI ACCELERAZIONE	22
ART. 37	PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	22
ART. 38	CANTIERE - RICOVERO E CUSTODIA MATERIALI	23
ART. 39	ACCETTAZIONE, QUALITA', IMPIEGO DI MATERIALI E DI APPARECCHIATURE	23
ART. 40	VERIFICA DEI LAVORI-DIFETTI DI COSTRUZIONE - RIFACIMENTI	24
ART. 41	RINVENIMENTI	24
ART. 42	SERVITU'	24
ART. 43	ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA E COLLAUDO	25
ART. 44	PERIODO DI AVVIAMENTO E CONDUZIONE	26
ART. 45	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE AMBIENTALE DURANTE LE FASI DI AVVIAMENTO, CONDUZIONE E GARANZIA	26

PARTE PRIMA – OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione, a corpo, su progetto esecutivo dell'intervento denominato "AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PONTE SASSO"

Le opere che costituiscono l'oggetto dell'appalto sono di nuova realizzazione e sono indicate di seguito in maniera non esaustiva:

- Sistemazione dell'area di nuova acquisizione, regolarizzazione del suolo e spianamenti; recinzione di tutta la nuova area, nuovo accesso sulla SS16, formazione di strada di accesso e viabilità interna;
- Realizzazione della nuova linea di ossidazione, nitrificazione, denitrificazione, delle opere in c.a., dei grigliati, parapetti, delle opere elettromeccaniche di elettromiscelatori sommersi, del sistema di ossigenazione a bolle fini, del relativo sistema di lavaggio con acido formico, del sistema di ricircolo del mixed liquor, e degli strumenti di misura del potenziale redox, dell'ossigeno disciolto e dei misuratori di portata;
- Realizzazione del locale soffianti (opere civili e opere elettromeccaniche); in particolare realizzazione della centrale di produzione dell'aria con installazione di soffianti, del sistema di reintegro ed espulsione dell'aria, delle relative opere di insonorizzazione e delle condotte dell'aria al sistema di diffusione delle vasche di ossidazione nitrificazione, compresi i sistemi di regolazione dei flussi;
- Realizzazione del nuovo edificio uffici e servizi, delle opere civili complete di infissi, porte e portoni, allacci idrici e di scarico, ventilazione della sala quadri con torrino estrattore aria, sanitari, sistema di produzione acqua calda, condizionatori a pompa di calore, ecc.;
- Sistemazione esterna a verde, con scavi di sbancamento, realizzazione di strade e parcheggi finiti a conglomerato bituminoso, collegamento con impianto esistente, cordoli, recinzione impianto, cancelli, formazione di argini, rilevati, delle dune, formazione di tappeto erboso, messa a dimora di piante di alto fusto, di alberi sempreverdi di vari tipi, da frutto, di arbusti e alberelli, realizzazione di fognatura, di caditoie, di vasca di raccolta acque di ricircoli e pioggia, elettropompa sommergibile acque di ricircolo e pioggia;
- Accesso alla SS 16 con tombinamento del fosso stradale;
- Realizzazione del piping di alimentazione nuova linea di trattamento, collegamento tra nuova ossidazione e sedimentazione finale esistente, ricircolo fanghi, alimentazione nuovo dissabbiatore e invio alla predenitrificazione esistente, condotte varie di invio al classificatore sabbie, dell'air lift, di rilancio al dissabbiatore, calate per diffusori aria, dosaggio policloruro di alluminio e varie per dare l'impianto completo e funzionante. Le condotte saranno complete di saracinesche, valvole, chiusini, il tutto come da progetto;
- Intervento su opere esistenti con rimozione di parti di recinzioni, ringhiere, grate, cancelli, inferriate, ecc, rimozione delle apparecchiature di ossigenazione della vasca di ossidazione esistente, demolizione di strutture in c.a. vasche ossigeno, ipoclorito, peracetico, manufatto esistente per posa classificatore sabbie, spostamento serbatoi ipoclorito e peracetico, realizzazione delle nuove vasche di contenimento per serbatoi ipoclorito, peracetico e policloruro di alluminio, fornitura e posa elettropompa di primo sollevamento, di dissabbiatore dinamico tipo pista, sistema di ossigenazione a bolle fini, fornitura e installazione di soffiante di riserva, installazione di interruttore di livello in predenitro, di analizzatori di torbidità e di misura livello fanghi nei sedimentatori, serbatoio di stoccaggio policloruro di alluminio con pompa dosatrice e piping;
- Impianto elettrico con canalizzazioni rete elettrica e telefonica, cabina M.T. di ricevimento completa, trasformazione e quadri B.T., cavi di tensione di potenza e segnali, comando locale utenza motorizzata nuova sezione impianto, sistema di automazione e controllo, gruppo statico di continuità, impianto di terra, impianto di illuminazione ed impianti speciali, il tutto secondo gli elaborati di progetto e comunque in modo da dare l'impianto complete e funzionante;
- Vuotamento e pulizia delle vasche esistenti di predenitrificazione, denitrificazione e ossidazione nitrificazione con invio alle linee funzionanti dei liquami compatibili col ciclo di depurazione, trasporto in discarica dei materiali inerti non compatibili col ciclo di depurazione, e trasporto in letti di essiccamento di materiali colloidali nel depuratore di Ponte Metauro secondo le disposizioni della direzione lavori.

Sono inoltre oggetto del presente appalto, in quanto essenziali e necessarie e di cui oneri e costi sono già inclusi nell'importo computato e quindi facenti parte dell'appalto:

1)l'esecuzione di tutte le opere progettate e necessarie, civili, complementari, di completamento e alternative eventuali, le forniture e l'installazione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche, gli impianti elettrici e le strumentazioni principali atte a garantire il complesso e razionale funzionamento dell'impianto di depurazione e delle opere ad esso connesse, anche se non espressamente previste e riportate nel progetto esecutivo presentato, purchè necessarie per dare tutti gli impianti e le opere costruite funzionanti a regola d'arte; le apparecchiature offerte dovranno avere caratteristiche costruttive e funzionali generali rispondenti alle prescrizioni contenute nel presente capitolato, nei capitolati tecnici allegati, nel disciplinare descrittivo e prestazionale apparecchiature elettromeccaniche ed alla normativa nazionale ed internazionale vigente; gli impianti sono intesi in opera completi e funzionanti in ogni loro parte, realizzati nel pieno rispetto della normativa tecnica e di sicurezza vigente in materia, atti a garantire la depurazione delle acque reflue coltivate nel rispetto delle norme previste dal D.L. 152/06, delle prescrizioni e/o raccomandazioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale, e delle prescrizioni della Provincia di Pesaro e Urbino di cui alla determinazione n° 386 del 27.02.2012.

2)l'avviamento e la gestione del predetto impianto per un periodo di tempo non inferiore a quattro mesi, comprensiva degli oneri per le prove, i controlli e le determinazioni analitiche eseguite da strutture esterne autorizzate e/o indicate dal committente;

Le opere da realizzare si rilevano dal Capitolato speciale e dagli elaborati di progetto.

Art. 2 DEFINIZIONI

Impresa

La persona fisica o giuridica alla quale la Committente aggiudicherà l'appalto nonché i suoi legali successori e aventi causa.

Committente

ASET S.p.A. – Azienda servizi sul territorio, con sede in Via Enrico Mattei, 17 61032 Fano (PU)

Direttore dei Lavori

Il Tecnico responsabile dell'ufficio della Direzione Lavori debitamente nominato dalla *Committente* al quale è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione dei lavori.

Direttore Tecnico di Cantiere

Il Tecnico debitamente nominato dall'Impresa che rappresenta la stessa nella condotta dei lavori.

Responsabile dei Lavori

Il soggetto che, ai sensi dell'art. 89/1° comma lettera c) del Decr. Lgs. n. 81/2008, è incaricato dalla Committente della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera.

Coordinatore per la progettazione dell'opera

Il soggetto che, ai sensi dell'art. 89/1° comma lettera e) del Decr. Lgs. n. 81/2008, è incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del Decr. Lgs. n. 81/2008.

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Il soggetto che, ai sensi dell'art. 89/1° comma lettera f) del Decr. Lgs. n. 81/2008, è incaricato dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del Decr. Lgs. n. 81/2008.

Art. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'*Impresa* resterà vincolata dal momento in cui avviene la presentazione dell'offerta, mentre la *Committente* dal momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

Art. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO E REQUISITI DI AMMISSIONE

L'importo dell'appalto ammonta a **Euro 1.593.328,55 I.V.A. esclusa**, così composto: **Euro 1.513.758,37 per lavori più Euro 79.570,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara così suddivisi:**

Categorie	Importo netto opere a corpo	Costi per la sicurezza	Sommano opere a corpo	%
OS22	1.109.666,84	58.329,25	1.167.996,09	73,3
OS30	404.091,53	21.240,93	425.332,46	26,7

La presa visione in sede di gara da parte dell'*Impresa* del computo metrico non esime l'*Impresa* stessa dall'eseguire le opere come indicato nella totalità degli elaborati sottoscritti ed allegati al contratto d'appalto; pertanto eventuali difformità riscontrate fra il computo metrico ed i documenti contrattuali non potranno costituire motivo per richieste di maggiori oneri o per variazioni ai lavori rispetto a quanto indicato nei documenti contrattuali; si precisa infine che a termine degli artt. 137 e 184 del D.Leg. 207/2010 il computo metrico non fa parte del contratto d'appalto.

L'importo contrattuale dei lavori e oneri vari compensati "a corpo" comprende la realizzazione di tutte le opere e prestazioni, nessuna esclusa, necessarie per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 e sarà determinato a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta sull'importo a base d'appalto. L'importo contrattuale sarà fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 119 comma 5 del D.Leg 207/2010; pertanto le parti contraenti non potranno invocare alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualità dei materiali e delle lavorazioni.

L'*Impresa* in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti sul luogo, ha giudicato il compenso conveniente e tale da consentire l'offerta e ha l'obbligo di eseguire l'opera secondo le buone regole dell'arte, le prescrizioni di progetto, le normative di sicurezza e di protezione ambientale vigenti, perfettamente funzionale in ogni sua parte e atta allo scopo per cui è stata progettata. Eventuali imprecisioni e mancanze di dati negli elaborati progettuali saranno risolte dalla *Committente*.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili dalla normativa vigente, nonché ai lavori in economia.

L'appaltatore, per poter partecipare alla gara d'appalto, dovrà essere in possesso di attestazione SOA in categoria OS22 classifica III-bis, in categoria OS30 classifica II, ed essere in grado di dimostrare di aver svolto, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo al presente appalto, lavori esclusivamente di impianti di depurazione per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara, mediante produzione di certificati di lavori eseguiti, rilasciati da amministrazioni o aziende pubbliche o soggetti privati, per conto dei quali sono stati eseguiti i lavori; i certificati dovranno essere relativi a interventi di importo minimo non inferiore a 500.000 euro e dovranno essere stati eseguiti entro gli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Art. 5 RISERVATEZZA

L'*Impresa* ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e disegni di progetto forniti dalla *Committente*. L'*Impresa* è comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benessere della *Committente*.

Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 6 NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In base all'art. 5/7° comma del D.Lgs. 163/2006 Aset spa ha adottato un proprio capitolato contenente la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto, di cui il presente capitolato speciale costituisce parte integrante e sostanziale.

Pertanto nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, troveranno applicazione essenzialmente le disposizioni in esso contenute e le prescrizioni tecniche desumibili dagli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Valgono poi, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, del D.Leg 207/2010 e del Decr. Min. LL.PP. n. 145/2000, purché non siano in contrasto con le condizioni espresse dal presente Capitolato Speciale d'appalto e non siano state abrogate dall'entrata in vigore del D.Lgs.163/2006.

L'*Impresa* è inoltre obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dei lavori, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

L'*Impresa* si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni, disposizioni e prescrizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debbono eseguirsi i lavori, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 7 RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI

L'*Impresa* è tenuta a comunicare per iscritto al *Direttore dei Lavori* entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'identità del Direttore Tecnico di Cantiere che dovrà essere corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese che comprovi, con riferimento alla persona designata, la carica ricoperta all'interno della struttura dell'Impresa e i poteri attribuiti oppure nel caso in cui l'Impresa designi un terzo, copia dell'atto di mandato con rappresentanza redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

L'impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al *Direttore dei Lavori* ogni variazione avvenuta nell'ambito della sua legale rappresentanza nonché nell'ambito della rappresentanza relativa alla conduzione dei lavori.

Art. 8 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Prima della firma del contratto, l'impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale netto. La mancata costituzione della garanzia rappresenta un elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto e determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della *Committente* che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La sottoscrizione del contratto e' quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla *Committente* della sopracitata garanzia fidejussoria.

La cauzione provvisoria presentata dall'Impresa in sede di gara è svincolata al momento della sot-

toscrizione del contratto stesso.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione definitiva e' aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'importo della cauzione sarà equivalente al 20% dell'importo contrattuale oltre all'incremento dello stesso di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Tale garanzia, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Committente, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità sopra descritte, è automatico, senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al 25% dell'iniziale importo garantito dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; dopo tale termine, la garanzia residua si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, e senza necessità di ulteriori atti formali; in caso di diversa comunicazione da parte del Direttore dei Lavori, l'Impresa è tenuta ad adeguare la data di scadenza della fidejussione alla data del collaudo.

La fidejussione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La *Committente* avrà il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; la *Committente* avrà ugualmente il diritto di valersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'*Impresa* per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La *Committente* potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'*Impresa*.

L'*Impresa*, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause contingenti, dovrà stipulare una polizza di assicurazione, con primaria compagnia assicuratrice, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il contratto assicurativo dovrà garantire:

- i danni all'opera per un valore pari a quello di aggiudicazione contrattuale;
- un valore di preesistenza nella formula a primo rischio assoluto per un importo di Euro 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00);
- un massimale per costi di demolizione e sgombero non inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00).

La polizza dovrà inoltre assicurare la *Committente* contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere di Euro 500.000,00.

L'*Impresa* rifonderà alla *Committente*, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in

polizza e l'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla *Committente* stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.

L'*Impresa* comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia assicuratrice, si impegna a garantire e rilevare volontariamente la *Committente* da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dal presente contratto o per mancato adempimento dei medesimi, o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso. A tal fine, l'*Impresa*, anche su segnalazione della *Committente*, è tenuta a prendere in carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto alla *Committente* stessa nella persona del Direttore dei Lavori, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L'*Impresa* è tenuta a mantenere aggiornata la *Committente* sull'andamento del sinistro comunicando: i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; l'esito delle verifiche condotte; lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; l'avvenuta definizione del danno.

In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la *Committente* provvederà comunque a trattenerne sugli importi che verranno a maturare a favore dell'*Impresa*, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la *Committente* potrà invitare l'*Impresa* ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi dell'azienda, anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa alla *Committente* almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Le coperture assicurative in premessa dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, le polizze assicurative sono sostituite da una polizza che tenga indenne la *Committente* da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'eventuale omissione o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia delle garanzie.

Il pagamento della rata di saldo e' subordinata all'accensione ed alla produzione alla *Committente* delle polizze di cui sopra.

Art. 9 ANTICIPAZIONI

Sono consentite anticipazioni come previsto dall'art.8, legge n.11/15.

Art. 10 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, i seguenti documenti:

A 02	Relazione tecnica generale
A 03	Piano di sicurezza e coordinamento
A 06	Elenco dei prezzi unitari
A 08	Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica
A 09	Capitolato speciale d'appalto – condizioni generali di contratto
A 10	Cronoprogramma dei lavori
B 02	Disciplinare descrittivo e prestazionale apparecchiature elettromeccaniche
C 01	Relazione geologica
C 02	Relazione geotecnica denitrificazione-ossidazione e locale soffianti

C 04	Relazione di calcolo strutturale denitrificazione-ossidazione e locale soffianti
C 05	Relazione geotecnica nuovo edificio uffici e sevizi
C 07	Relazione di calcolo strutturale nuovo edificio uffici e servizi
D 01	Relazione tecnica impianti elettrici ed automazione
D 02	Relazione tecnica calcolo illuminotecnico
D 03	Relazione di verifica protezione contro il rischio di fulminazione CEI 81-10
D 04	Relazione tecnica verifica coordinamento e protezioni
D 05	Elenco utenze
D 06	Elenco strumenti
D 07	Elenco I/O
D 08	Elenco condutture elettriche
E 04	Planimetria degli interventi di 1° stralcio
E 05	Planimetria interventi impianto esistente
E 06	Planimetria sistemazioni a verde
E 07	Profilo idraulico di progetto
E 08	Schema di processo
E 09	Stadio di denitrificazione – ossidazione e nuovo edificio soffianti
E 10	Nuovo edificio uffici e servizi
E 11	Lay out di cantiere
E 12	Manufatti tipo e particolari costruttivi
E 13	Nuovo accesso strada statale n° 16
F 01	Stadio di denitrificazione-ossidazione – opere strutturali
F 02	Stadio di denitrificazione-ossidazione – opere strutturali
F 03	Stadio di denitrificazione-ossidazione – opere strutturali
F 04	Nuovo edificio uffici e servizi – opere strutturali
F 05	Platea dissabbiatore/classificatore sabbie e manufatto contenimento serbatoi
G 01	Schema a blocchi distribuzione elettrica
G 02	Schema unifilare di potenza M.T./B.T.
G 03	Schema tipici avviamenti utenze motorizzate
G 04	Planimetria posizionamento utenze, strumenti ed apparecchiature elettriche
G 05	Planimetria cavidotti interrati, impianto di terra e illuminazione esterna
G 06	Planimetria impianti elettrici nuovi edifici
G 07	Schema di principio sistema di automazione e telecontrollo dell'impianto
G 08	Schema a blocchi impianti speciali

Art. 11 PAGAMENTI

L'opera verrà realizzata attraverso stralci funzionali.

L'importo contrattuale rimarrà fisso e invariabile e verrà pagato in AL RAGGIUNGIMENTO DELL'IMPORTO PER OPERE ESEGUITE NON INFERIORE A 200.000,00 Euro.

L'emissione dell'ultimo S.A.L. è subordinata all'esecuzione delle prove e verifiche funzionali di cui all'art. 40 del presente Capitolato.

La valutazione relativa al completamento delle opere relative ad ogni stato di avanzamento dei lavori sarà stabilita a insindacabile giudizio del *Direttore dei Lavori*.

In esito a formale comunicazione dell'Impresa di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Impresa e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

I certificati di pagamento saranno emessi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ciascun S.A.L.

Qualora il certificato di ultimazione lavori fissi il termine perentorio di cui all'art. 199 comma 2 del D.Leg. n. 207/2010 per il completamento delle operazioni di finitura, l'emissione della rata di saldo sarà subordinata all'avvenuto completamento di tali lavorazioni ed il periodo di tre mesi per il pagamento della rata di saldo decorrerà da tale termine.

I corrispettivi verranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'*Impresa* che potrà essere emessa solo a seguito della redazione del certificato di pagamento. Le fatture verranno liquidate esclusivamente nel caso in cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto dal Direttore dei Lavori direttamente allo Sportello Unico Previdenziale risulti regolare. In caso di irregolarità rilevate da tale documento, la *Committente* sospenderà i pagamenti all'*Impresa*.

La liquidazione dei certificati di pagamento avverrà a 30 (TRENTA) giorni fine mese dalla data del S.A.L. e sarà effettuato al netto della ritenuta di legge dello 0.50% sull'importo del certificato, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'*Impresa*, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla avvenuta produzione da parte dell'*Impresa* di regolare fattura per il corrispondente importo e di garanzia fidejussoria, resa ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 124 del D.Leg. 207/2010, valevole sino alla data in cui il Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione assume carattere definitivo. La *Committente* dispone il pagamento della rata di saldo entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del Certificato di Pagamento o di Regolare Esecuzione ovvero, se posteriore, dalla data di produzione della relativa fattura e della garanzia fidejussoria a cui il pagamento stesso è subordinato.

Il pagamento delle rate relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al saldo rappresentano semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile. Tale accettazione si realizza infatti solo al momento del collaudo finale concluso con esito favorevole.

Art. 12 CONTO FINALE

Il Conto Finale è compilato dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori ed è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le vicende elencate all'art. 200 del D.Leg. 207/2010 alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta.

Art. 13 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi ammessi dalla normativa vigente. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che sono contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori, delle categorie dell'appalto e che non comportano un aumento dell'importo del contratto stipulato. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della *Committente*, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto. L'importo in aumento di tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario e deve trovare copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera.

Art. 14 CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 1260/2° comma del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della *Committente*. Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.

Art. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'*Impresa*, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'*Impresa* stessa e di risarcimento in favore della *Committente* di ogni danno o spesa, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di azienda sono consentite con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 REVISIONE PREZZI

I prezzi stabiliti nel presente capitolato rimarranno fissi ed invariabili fino alla completa esecuzione dell'opera, in base all'art. 133/2° comma del Decr. Lgs. n. 163/2006; pertanto, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 17 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

L'*Impresa* che risulterà aggiudicataria dei lavori disciplinati dal presente capitolato è obbligata a rispettare tutta la normativa relativa a :

- alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti ai lavori;
- alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento dei lavori;
- alla protezione ambientale.

La realizzazione delle opere oggetto del presente appalto, per quanto attiene alle problematiche in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei cantieri, è soggetta alle disposizioni del Titolo IV del Decr. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni.

L'*Impresa* dovrà attenersi nell'esecuzione dell'opera, alle prescrizioni operative stabilite dalla *Committente* nel "Piano di sicurezza e di coordinamento" allegato al presente Capitolato Speciale; dovrà, inoltre, presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, un piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 131/2° comma del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 89/1° comma del Decr. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 131/2° comma del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 100/5° comma del Decr. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 l'*Impresa*, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori può presentare alla *Committente*, proposte di integrazione al "Piano di sicurezza e di coordinamento", ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

L'*Impresa* è obbligata al rispetto delle prescrizioni contenute nei Piani di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni, previa formale costituzione in mora da parte della Direzione Lavori, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Fermo restando quanto suddetto, il Direttore dei Lavori, o suo delegato, potrà in ogni momento, nel corso dell'esecuzione delle prescrizioni contrattuali, verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del personale dell'*Impresa*, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, l'*Impresa* è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento, oltre a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto delle prescrizioni incluse nel presente capitolato.

L'*Impresa* dovrà sottoporre all'attenzione del *Direttore Lavori* la documentazione elencata nel modulo "Documentazione da consegnare al Direttore dei Lavori.

L'*Impresa* dovrà rendere disponibili su richiesta del *Direttore Lavori* ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza vigenti.

In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano a tutte le imprese costituenti l'a.t.i. e alle consorziate esecutrici dell'attività appaltata.

L'*Impresa* si impegna a fornire al Direttore Lavori, entro il primo giorno lavorativo successivo, il modulo "Segnalazione di infortunio o incidente per imprese appaltatrici", compilato in ogni sua parte e firmato dal Direttore Tecnico di Cantiere, in caso di:

- a) infortunio ovvero "mancato infortunio" occorso ad un proprio dipendente o dipendente delle imprese subappaltatrici durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto; si definisce "mancato infortunio" un evento anomalo che avrebbe potuto comportare conseguenze dannose a cose o persone;
- b) incidente con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza avvenuto durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'*Impresa* o delle eventuali imprese subappaltatrici

Al termine del periodo contrattuale, e comunque con cadenza annuale per i contratti pluriennali, l'*Impresa* dovrà consegnare al *Direttore Lavori* il riepilogo degli infortuni e degli incidenti occorsi utilizzando il modulo "Riepilogo annuale di infortunio o incidente per imprese appaltatrici" allegato al presente capitolato, compilato in ogni sua parte e firmato dal Legale Rappresentante. Il modulo deve essere compilato e consegnato anche qualora non si siano verificati infortuni nel corso del periodo di validità contrattuale.

Il *Direttore Lavori* può richiedere all'*Impresa* in qualsiasi momento riscontro di tutti o parte dei documenti elencati nell'allegato modulo "Documentazione da consegnare al Direttore dei Lavori". In ogni caso prima dell'inizio del servizio l'*Impresa* è obbligata a consegnare al *Direttore Lavori*:

- il Piano delle misure di sicurezza;
- la documentazione compresa nel Libro Unico del Lavoro che consenta al Referente Aziendale di effettuare le necessarie verifiche sul personale dipendente preposto alla esecuzione delle attività appaltate.

Art. 18 SUBAPPALTO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto è direttamente affidata all'*Impresa*, la quale non

potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altra *Impresa* senza la preventiva autorizzazione della *Committente*.

Il subappalto dei lavori è soggetto alle norme stabilite dal D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare per quanto riguarda il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori si richiama l'obbligo, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Decr. Lgs. 12/4/2006, n. 163, dell'*Impresa* di trasmettere alla *Committente* entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori. In alternativa a ciò l'*Impresa* potrà produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dalle imprese subappaltatrici attestante l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto relativamente a quello specifico stato di avanzamento.

La *Committente* procede al pagamento del corrispettivo dovuto all'*Impresa* previa verifica della avvenuta esibizione da parte della *Impresa* delle fatture quietanzate, o delle dichiarazioni liberatorie di cui sopra, relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori.

In caso di inadempimento o di irregolarità rilevate dai documenti prodotti, e nel caso il Durc dell'Appaltatore o del subappaltatore risulti irregolare, la *Committente* sospenderà i pagamenti

all'*Impresa* fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti di cui al comma precedente.
Qualora l'*Impresa* intenda subappaltare parte dei lavori oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto al momento della presentazione dell'offerta apposita dichiarazione nella quale siano specificati quali lavori intende subappaltare nonché deve trasmettere alla *Committente*, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori stessi, copia del contratto di subappalto.
La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto per l'impresa aggiudicataria di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte dei lavori in subappalto.
L'autorizzazione del subappalto, non esime l'*Impresa* dalle responsabilità derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.
La determinazione degli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dell'entità dei noli a caldo forniti, sarà compito esclusivo ed insindacabile della *Direzione Lavori*.

Art. 19 SISTEMA Q.S.A. – SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI APPALTI DEI LAVORI

Al fine di monitorare l'Elenco Fornitori di servizi qualificati, è attiva una procedura di valutazione degli appalti con l'ausilio di check list specifiche da utilizzarsi periodicamente per la sorveglianza delle prestazioni del Fornitore, da compilare a cura del personale individuato dalla *Committente*.
Nei casi di rilievo di comportamenti non conformi, copia della check list di riferimento compilata verrà inviata, tramite telefax, all'*Impresa*.
Tali check list sono state elaborate per monitorare le fasi di ogni singolo appalto ritenute più critiche ai fini della Qualità, della Sicurezza e della prestazione Ambientale, ad insindacabile giudizio della *Committente*.
Trimestralmente, si procederà al calcolo del punteggio di valutazione dell'*Impresa* (per ogni singola merceologia). Il riepilogo annuale del punteggio ottenuto potrà essere richiesto, per iscritto, dall'*Impresa* alla Funzione Qualificazione Fornitori/Imprese.

Art. 20 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'*Impresa* non avrà diritto ad alcun compenso per danni di forza maggiore.

Art. 21 LINGUA

L'*Impresa* dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la *Committente*.

Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La *Committente* è in diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'*Impresa* qualora:

- a) l'*Impresa* non si attenga ai programmi cronologici approvati dalla *Committente*;
- b) l'*Impresa*, per divergenze nella condotta tecnica, per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- c) si verifichino i casi previsti dagli artt. 135, 136 e segg. del D.Lgs. 12/4/2006, n.163;
- d) l'*Impresa* non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato e da quelle eventualmente impartite dagli enti interessati dai lavori, o sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- e) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'esecuzione dei lavori o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento dei lavori;
- f) si verifichi cessione dell'*Impresa*, cessazione dell'attività dell'*Impresa*, di subappalto dei lavori non autorizzato dalla *Committente*, di concordato preventivo o fallimento dell'*Impresa* o di vio-

lazione delle norme che tutelano la sicurezza dei dipendenti dell'*Impresa* nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato;

- g) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa dell'*Impresa* ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- h) l'*Impresa* violi le disposizione del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori o di dipendenti di imprese subaffidatarie di parte dei lavori;

La risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e all'*Impresa* sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali opposizioni.

In caso di risoluzione del contratto, verranno compensati i lavori eseguiti e i materiali forniti a piè d'opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della *Direzione Lavori*. Le valutazioni del compenso sopra citato saranno calcolate mediante apposita perizia tecnica.

Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l'esecuzione d'ufficio delle opere, il ritardo per l'ultimazione delle stesse, ecc. saranno a totale carico dell'*Impresa*.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, la *Committente* si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà l'interpello a partire dal secondo classificato sino al quinto migliore offerente, L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.

Art. 23 RECESSO DELLA COMMITTENTE

E' facoltà della *Committente* recedere in qualunque momento dal contratto mediante il pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere oltre il decimo delle opere non eseguite, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163, escluso ogni altro compenso.

Art. 24 RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve ed i reclami che l'*Impresa* riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla *Committente* con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 25 SPESE CONTRATTUALI

Il contratto relativo all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato verrà stipulato nella forma della scrittura privata. Sono a carico dell'*Impresa* le spese di bollo. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione del contratto, in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). I corrispettivi relativi al presente contratto sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del DPR 26/10/72, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 26 FORO COMPETENTE

Fatta salva l'applicazione dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Pesaro.

Art. 27 RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

PARTE SECONDA - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 28 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'*Impresa* è responsabile del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità. La presenza sul luogo dei lavori del personale della *Committente*, sia esso di direzione o di sorveglianza, l'eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli e l'accettazione di materiale da parte della *Direzione Lavori*, non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilità dell'*Impresa* ai fini della perfetta esecuzione dell'opera.

Art. 29 PERSONALE DELL'IMPRESA

Il personale che l'*Impresa* destinerà ai lavori dovrà essere costantemente, per numero, qualità e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste nel programma generale dei lavori. L'*Impresa* sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene l'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

Tutto il personale che esegua compiti che possono causare uno o più impatti ambientali significativi (così come evidenziato nella Valutazione di Impatto Ambientale che verrà fornita dalla Committente) dovrà avere acquisito la competenza necessaria mediante adeguata formazione.

La Committente si riserva di controllare le registrazioni relative a tali competenze (da inserire solo se c'è la VIA))

La *Committente* avrà diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette ai lavori in caso di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza, con le disposizioni interne vigenti nell'area di cantiere.

La *Committente* avrà diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette ai lavori in caso di comportamento ambientale in contrasto con la legge e con le istruzioni impartite.

L'*Impresa* dovrà impiegare personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione dei lavori; detto personale dovrà essere munito di un evidente distintivo preventivamente autorizzato dal *Direttore dei Lavori*; l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione dei lavori, sia di quello alle proprie dipendenze che di quello alle dipendenze di eventuali subappaltatori, con l'indicazione degli estremi dei documenti di identificazione, dovrà essere comunicato al Direttore dei Lavori prima dell'inizio dei lavori e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione.

Art. 30 MEZZI DELL'IMPRESA

La *Committente* si riserva di verificare l'idoneità dei mezzi e delle attrezzature al momento dell'inizio dei lavori rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo svolgimento dei lavori in particolare che producano un inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e inquinamento.
Sono da privilegiarsi i mezzi a ridotto impatto ambientale.

Art. 31 DOMICILIO DI RECAPITO DELL'IMPRESA

L'*Impresa* prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori deve dichiarare per iscritto l'ubicazione del proprio domicilio di recapito provvisto di telefono e di telefax attivi 24 ore su 24 i cui numeri devono essere comunicati per iscritto alla Direzione Lavori. A tale domicilio, a mezzo fax o lettera raccomandata, oppure a mani proprie dell'*Impresa* o del Direttore Tecnico di Cantiere vengono effettuate, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.

La Direzione Lavori per tutta la durata del contratto e per tutti gli effetti del contratto stesso dovrà avere la possibilità di contattare il Direttore Tecnico di Cantiere in qualsiasi momento.

Art. 32 CONSEGNA DEI LAVORI

L'*Impresa* dovrà, prima della consegna dei lavori, comunicare, per iscritto, al *Direttore dei Lavori* il nominativo ed il domicilio del *Direttore Tecnico di Cantiere* che dovrà essere un tecnico professionalmente qualificato in conformità alla normativa vigente. Tale comunicazione dovrà essere controfirmata dall'interessato per accettazione.

Sottoscritto il contratto, si provvederà, alla consegna dei lavori, che dovrà risultare da apposito verbale firmato dalle parti; dalla data di tale verbale decorrerà il termine utile per la realizzazione delle opere oggetto del presente appalto.

La *Committente* si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori frazionata, senza che al riguardo l'*Impresa* possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

Art. 33 ORDINE DA TENERE NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In generale l'*Impresa*, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale, avrà la facoltà di installare le attrezzature, gli impianti necessari, nonché, in generale, di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per realizzarli attraverso gli stralci funzionali, ove previsti, e comunque entro

i termini contrattuali purché, a giudizio della *Direzione Lavori*, ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, agli interessi della *Committente*, alla protezione ambientale e non crei intralcio alcuno ad altre imprese eventualmente operanti nello stesso cantiere.

In questo senso, entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale di consegna, l'*Impresa* dovrà presentare al *Direttore dei Lavori* il proprio programma lavori dettagliato e completo, coerente con quello contenuto nel progetto, con un allegato grafico dal quale risulti l'avanzamento e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché ogni altra informazione utile, inerente l'esecuzione dei lavori; per ogni giorno di ritardo, oltre al termine di cui sopra, sarà applicata una penale di euro 100,00 (cento).

Entro 10 giorni dalla presentazione del programma, la *Direzione Lavori* si riserva di comunicare eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al programma stesso. In caso contrario il programma si intende tacitamente approvato. L'*Impresa* entro 10 giorni dalla notifica della mancata approvazione, dovrà predisporre un nuovo programma in base alle direttive impartite dalla *Direzione Lavori*.

Il programma approvato non vincola la *Direzione Lavori*, la quale potrà sempre ordinare delle modifiche; esso è impegnativo invece per l'*Impresa*, che dovrà rispettare i termini di avanzamento mensili e ogni altra modalità.

L'*Impresa* dovrà condurre i lavori con personale tecnico di provata capacità e idoneo, per numero e qualità, a eseguire i lavori a cui è adibito, e con mezzi d'opera tali da poter assicurare il rispetto dei termini temporali stabiliti.

Eventuali richieste di modifica al programma lavori da parte dell'*Impresa* potranno trovare fondamento soltanto nelle circostanze di fatto determinatesi in corso d'opera e non imputabili all'*Impresa* stessa.

Il programma di esecuzione dei lavori dovrà essere aggiornato e sottoposto a nuovo benessere della *Direzione Lavori*, entro il termine fissato dalla *Direzione Lavori* medesima con ordine di servizio, ogniquale volta si manifestino discordanze fra il programma stesso e l'effettivo avanzamento dei lavori, nonché quando, dopo una sospensione, sia ordinata la ripresa dei lavori.

Art. 34 DURATA DEI LAVORI – PENALI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori oggetto del presente appalto, è fissato in 365 (trecento-sessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'*Impresa* è tenuta a comunicare alla *Committente* la data di ultimazione dei lavori.

In caso di mancato rispetto per fatti imputabili all'*Impresa* dei termini di ultimazione e di consegna sia parziali che finali, eventualmente fissati in contratto, e qualora la *Committente* non abbia inteso avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, prevista dal precedente art. 22, l'*Impresa* sarà passibile di una pena pecuniaria.

La pena pecuniaria è stabilita nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sul termine contrattualmente stabilito.

L'applicazione della pena pecuniaria non esime l'*Impresa* dagli oneri derivanti dal contratto, né dalla piena e incondizionata responsabilità verso terzi.

Oltre alla penale di cui sopra, la *Committente* addebiterà all'*Impresa* le maggiori spese per il prolungato impegno del personale della *Committente* e per il mancato utilizzo dell'opera oggetto dell'appalto.

E' compreso nel tempo utile di cui sopra il tempo occorrente per effettuare le necessarie prove e verifiche funzionali delle opere oggetto dell'appalto (collaudi statici, prove di tenuta, ecc.). L'*Impresa* provvederà a sua cura e spese alla tempestiva esecuzione delle operazioni necessarie a permettere lo svolgimento di dette prove e verifiche funzionali, alla fornitura delle macchine, degli strumenti, delle apparecchiature nonché del personale secondo le richieste della *Direzione Lavori*.

Qualora l'*Impresa*, per cause a essa non imputabili, preveda di non poter compiere i lavori entro il termine stabilito, potrà richiedere per iscritto un periodo di proroga, come stabilito all'art. 159 D.P.R. 207/2010, debitamente documentato. La richiesta scritta dovrà essere presentata, prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori. Qualora la proroga non venga richiesta e concessa per iscritto, tutti i ritardi saranno imputati all'*Impresa* con la relativa applicazione della pena pecuniaria.

La pena pecuniaria non si applicherà nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore ritenute tali a insindacabile giudizio della *Direzione Lavori*.

Si precisa che per causa di forza maggiore si intendono scioperi di categoria, pubbliche calamità e simili; non sarà, invece, considerata causa di forza maggiore e pertanto non esimerà dall'applicazione della penale:

- il normale andamento stagionale sfavorevole precisando che nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni di andamento stagionale invernale;
- giorni di chiusura del cantiere per ferie;
- mancanza di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, anche se tale mancanza dipendesse da ritardata consegna dei fornitori dell'*Impresa* o da difficoltà di trasporto, qualsivoglia ne sia la causa.

La *Direzione Lavori* ha la facoltà di imporre la sospensione dei lavori per qualsiasi motivo, nei limiti previsti dalla vigente normativa e la durata della sospensione non verrà computata agli effetti del tempo concesso per l'ultimazione. Per tale sospensione l'*Impresa* non avrà diritto a compenso alcuno.

Art. 35 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa saranno a carico dell'*Impresa* gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. sarà onere dell'*Impresa* sviluppare, prima dell'inizio di ciascuna specifica lavorazione interessata, l'eventuale aggiornamento degli esecutivi progettuali elaborati dalla *Committente* in sede di progettazione esecutiva che dovranno essere sottoposti a preventiva accettazione della *Direzione Lavori*; senza che ciò possa rappresentare titolo per l'*Impresa* per eccepire sulla esecutività del progetto o per giustificare ritardi nell'esecuzione o ultimazione dei lavori;
2. L'*Impresa* qualora operi presso un impianto della committente è tenuta all'applicazione delle procedure ivi esistenti, in particolare per quanto attiene le eventuali emergenze ambientali. Tali procedure vengono consegnate all'atto del primo ingresso all'impianto. Qualora l'*Impresa* nell'espletamento delle proprie attività sull'impianto producesse rifiuto, tale rifiuto deve da essa essere preso in carico ed avviato allo smaltimento secondo le prescrizioni previste dal Decr. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e relativi decreti attuativi. L'*Impresa*, deve comunicare al *Direttore dei Lavori* i dati relativi alla quantità di rifiuto smaltito, i relativi codici CER, l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto di smaltimento. Il *Direttore dei Lavori* potrà chiedere all'*Impresa* evidenze documentali in merito alle autorizzazioni al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti;
3. in applicazione dell'art. 26/8° comma del Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'*Impresa* deve munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, come meglio specificato nel successivo art. 37. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto;
4. *la richiesta e l'ottenimento delle autorizzazioni per le attività operative (tipo la chiusura di strade, la rottura del piano stradale ecc.), dagli Enti interessati;*
5. *l'approvvigionamento dell'energia occorrente per l'esecuzione dei lavori e per tutti gli altri usi di cantiere, nonché la provvista dell'acqua necessaria per gli usi di cantiere, o di altri gas o liquidi comunque necessari nel corso dei lavori;*
6. *l'installazione, all'interno del cantiere, di baracche da adibire ad uffici, spogliatoi, servizi igienico-sanitari, deposito ecc., nonché la messa a disposizione della Direzione Lavori di un locale idoneamente allestito e fornito dei servizi necessari al lavoro di ufficio;*
7. *consentire il libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal Capitolato Speciale;*
8. *l'esecuzione di prove geologiche e geotecniche, che si rendessero eventualmente necessarie in corso d'opera, consistenti in perforazioni, carotaggi, sondaggi e quant'altro si riterrà opportuno, per verificare la stabilità dei terreni sui quali dovranno essere realizzate le opere, il tutto documentato da relazioni e calcoli firmati da un geologo abilitato;*
9. *l'esecuzione di scavi preliminari di indagine necessari alla individuazione dell'esatta posizione delle eventuali utenze del sottosuolo (acqua, gas, elettricità, telefoni, fognature, ecc.); l'eventuale instabilità del terreno, la presenza di reperti archeologici, le utenze del sottosuolo e quant'altro sia d'ostacolo all'esecuzione dei lavori non modificherà l'importo contrattuale;*
10. *i calcoli di dimensionamento e stabilità di opere provvisorie, anche relativi a macchine e impianti, che si rendessero necessari nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere atte-*

nendosi alle normative vigenti o a quelle che potranno essere emanate in corso d'opera; detti calcoli dovranno essere consegnati in tempo utile alla Direzione Lavori al fine di poter essere esaminati e diverranno esecutivi solo dopo l'approvazione della Direzione Lavori stessa; (i progetti (disegni e relazioni di calcolo) di cui sopra saranno consegnati alla Direzione Lavori in tre copie unitamente a un lucido di tutti gli elaborati; in particolare per le strutture in acciaio e in cemento armato normale o precompresso (in zona sismica e non) tali progetti dovranno essere firmati da un Ingegnere iscritto all'Albo; per opere appaltate non in applicazione della legge Merloni);

11. *gli obblighi e gli oneri che si riferiscono alla denuncia dei lavori, agli adempimenti previsti dalla legge n. 1086/71 sulle opere in cemento armato ed a struttura metallica, ai documenti di cantiere e ai controlli sui conglomerati e gli acciai previsti dalle normative vigenti, sia per le opere previste dal progetto esecutivo sia per quelle che si rendessero necessarie in corso d'opera;*
12. *operazioni di ricerca, bonifica e neutralizzazione da ordigni bellici esplosivi nelle aree interessate dai lavori, secondo le modalità tecniche emanate dal Ministero della Difesa e previa autorizzazione dello stesso;*
13. *operazioni di smontaggio dei cantieri e di sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc., nonché la accurata pulizia degli edifici e dei singoli locali, degli impianti e delle aree ed i conseguenti oneri di smaltimento rifiuti, entro dieci giorni dalla richiesta della Direzione Lavori e comunque entro la consegna provvisoria prevista per stralci funzionali; in caso di inadempimento l'Impresa dovrà rimborsare alla Committente gli oneri sostenuti per l'effettuazione di tali operazioni;*
14. *l'esecuzione di prove in ogni momento, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, alle quali la Committente intendesse assoggettare i materiali da costruzione impiegati e da impiegarsi, provvedendo a tutte le spese per il prelievo dei campioni, al loro trasporto e invio alle sedi degli Istituti di prova legalmente riconosciuti e al pagamento dei relativi oneri. Potrà ordinarsi la conservazione dei campioni, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa, prelevati per le prove nella sede della Committente od in idonei locali messi a disposizione dall'Impresa, nei modi e tempi atti a garantire la loro idoneità e autenticità; la Direzione Lavori potrà richiedere la fornitura di campioni di materiali, prima del loro approvvigionamento in cantiere, per accertarne la qualità e la rispondenza alle specifiche di progetto;*
15. *l'esecuzione di eventuali opere di tracciamento e livellazione che si rendessero necessarie in corso d'opera e l'obbligo di fornire attrezzi, strumenti e personale di aiuto necessario per la verifica dell'esattezza di tali operazioni, nonché la cura e la conservazione dei punti di riferimento e capisaldi del tracciamento;*
16. *la realizzazione dei rilievi delle opere eseguite, mettendo a disposizione personale, mezzi e materiali necessari, secondo gli standard forniti dalla Committente;*
17. *l'esecuzione di tutte le opere cautelative e protettive, idonee a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati e proteggere l'ambiente naturale e costruito;*
18. *il rispetto delle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti e società preposti quali:*
 - *CEI, Azienda USL, ARPA, società elettriche e di telecomunicazioni, Ferrovie dello Stato in quanto applicabili;*
 - *disposizioni locali dei VVF, vigili urbani e di altri enti (ANAS, Regione, Provincia, Comuni, ecc.).*

Sono inoltre a carico dell'Impresa gli oneri legati alle procedure connesse al rilascio delle relazioni di collaudo con parere favorevole, da parte degli enti istituzionalmente preposti (ISPESL, Azienda USL, VVF, altri). Qualsiasi lavoro o modifica agli impianti, anche già eseguiti, che dovesse essere richiesti dagli enti suddetti per l'adeguamento alla normativa vigente è a carico esclusivo dell'Impresa;

19. *l'aggettamento delle acque di qualsiasi natura e provenienza presenti negli scavi, per tutta la durata dei lavori previsti dall'appalto e con qualsiasi mezzo compreso l'utilizzo di wellpoint;*

l'esecuzione delle opere provvisorie di scolo, la deviazione e l'allontanamento di esse dalla sede delle opere, compresa la realizzazione delle opere necessarie per l'attraversamento di fiumi e torrenti e la richiesta delle necessarie autorizzazioni;

20. *il completamento del ripristino degli scavi stradali, completi di bynder, entro le 48 (quarantotto) ore successive al rinterro ovvero secondo diverso termine preliminarmente impartito dal Coordinatore all'Esecuzione e/o dal Direttore dei Lavori. L'Impresa in caso di cedimento o ammaloramento della pavimentazione stradale interessata dai lavori in oggetto, è tenuta ad intervenire tempestivamente sul posto adottando tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione stradale ed è tenuto ad eseguire le necessarie opere di ripristino entro 8 (otto) ore dal momento in cui ne ha avuto notizia;*
21. *In caso di inadempienza la Committente ha la facoltà di procedere d'ufficio a propria cura alla realizzazione di quanto sopra e con addebito all'Appaltatore della spesa sostenuta.*
22. *lo spostamento (con relativi oneri) di eventuali manufatti o strutture (linee elettriche o telefoniche, strade, fognature, canalizzazioni varie, ecc.) che, insistendo nell'area del cantiere, fossero di pregiudizio o alla realizzazione delle opere o all'attività del cantiere stesso;*
23. *le spese per la riparazione di eventuali guasti che da propri operai, mezzi, dipendenti o dalla non corretta esecuzione, fossero arrecati a opere, condutture, cavi sotterranei e aerei, anche se evidenziatisi a opere ultimate, fino allo scadere del periodo di garanzia, salvo quanto stabilito dal codice civile per ciò che riguarda i vizi occulti, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando in tal modo la Committente da ogni possibile addebito;*
24. *l'obbligo di eseguire, in qualsiasi momento e in qualunque condizione atmosferica, opere urgenti secondo le indicazioni della Direzione Lavori;*
25. *gli oneri e le indennità di occupazione temporanea di suolo pubblico e privato per deposito di terra, di materiali e per la realizzazione dei ponteggi;*
26. *il risarcimento dei danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi, strade pubbliche, private e di servizio, cortili, ecc. dovuti all'esecuzione dei lavori, nonché alle operazioni di collaudo, lavaggio e disinfezione, al transito di mezzi, al deposito e trasporto di materiali, compreso l'eventuale abbattimento, autorizzato, di alberi;*
27. *la manutenzione di tutte le opere, le macchine, le apparecchiature, gli impianti e in particolare delle sovrastrutture stradali fino al collaudo;*
28. *le spese per l'impianto, la recinzione, la manutenzione, la sorveglianza, l'illuminazione del cantiere, nonché la manutenzione e la praticabilità delle strade interne al cantiere, dei collegamenti con l'esterno ad esso e la collocazione, ove necessario, di passaggi di adeguata portata e sicurezza;*
29. *l'esecuzione di ponti di servizio, la costruzione di ripari, passerelle per passaggi provvisori sulle vie pubbliche compresa l'illuminazione e la sorveglianza, nonché la predisposizione di opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, steccati, armature, cassature ecc., compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori; le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o su spazi pubblici o privati dovranno essere idoneamente schermate;*
30. *la fornitura, in duplice copia nonché del relativo negativo, di fotografie delle opere in corso nelle varie fasi su richiesta della Direzione Lavori;*
31. *la consegna alla Committente, prima del collaudo finale delle opere, di una copia memorizzata su cd-rom in files gestibili tramite il sistema grafico AutoCAD® versione 2000, e di una copia in carta firmata, di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati per l'esecuzione delle opere, con particolare attenzione e cura relativamente agli elaborati riguardanti opere elettromeccaniche ed elettroniche, le planimetrie relative al tracciato e all'ubicazione degli impianti stessi, la certificazione e la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature, alle macchine ed ai materiali installate e le dichiarazioni di conformità degli impianti di cui al D.M. 22/01/2008, n. 37 complete di tutti gli allegati previsti; in particolare gli elaborati prodotti tramite sistema Auto-*

CAD® dovranno essere conformi alle normative della Committente;

32. *la predisposizione di un manuale d'uso e di manutenzione, corredato di opportuni schemi, relativo all'esercizio degli impianti, redatto in base alle richieste della Direzione Lavori e sulla base delle istruzioni delle ditte fornitrici delle apparecchiature installate;*
33. *l'approntamento della segnaletica di qualunque tipo e per qualunque estensione atta a garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'osservanza delle norme del Codice della Strada; l'installazione di nuova segnaletica stradale, e la modifica di quella esistente, per apportare le modifiche alla circolazione stradale; il ripristino della segnaletica orizzontale esistente, se cancellata in conseguenza dei lavori; l'apposizione in cantiere, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori stessi, di tabelle informative dell'appalto di dimensioni minime di m. 1,00x2,00, riportanti oltre l'indicazione prevista dalle vigenti normative, tutte quelle che la Direzione Lavori riterrà necessarie; per la mancata installazione o la inadeguata manutenzione delle tabelle di cantiere sarà applicata all'Impresa una penale di Euro 516,45 (Euro cinquecentosedici/45). Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di Euro 25,82 (Euro venticinque/82) dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dall'apposizione o della riparazione della tabella mancante o deteriorata;*
34. *l'obbligo di eseguire direttamente tutte le opere per la prevenzione infortuni sul lavoro necessarie nel cantiere, secondo norme di legge e contrattuali che regolano la materia;*
35. *l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e le malattie professionali, la profilassi antitifo ed antiepatite, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti o che venissero emanati in corso d'opera;*
36. *il rispetto delle prescrizioni riguardanti l'orario, i turni, il riposo festivo e notturno e i versamenti dei vari contributi previdenziali, assicurativi, ecc.;*
37. *il rispetto delle normative ambientali vigenti inclusi regolamenti locali particolari;*
38. *l'obbligo di fornire giornalmente al Direttore dei Lavori e di esporre in cantiere, giornalmente, l'elenco dei dipendenti che operano nel cantiere stesso; la redazione di dati statistici in merito all'andamento dei lavori, per periodi quindicinali a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito indicato:
a) *numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative;*
b) *genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. I dati dovranno pervenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale per ogni giorno di ritardo di € 25,82 (Euro venticinque/82);**
39. *l'Impresa sarà responsabile nei confronti della Committente dell'osservanza delle norme specificate nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia autorizzato non esimerà l'Impresa dalla responsabilità in parola e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente.*
40. *l'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione Lavori, relativamente al modo di esecuzione dei lavori e alla sostituzione di materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facoltà dell'Impresa di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi previsti e consentiti dalla vigente normativa.*
41. *il ricevimento di eventuali materiali e delle attrezzature escluse dall'appalto garantendone la sistemazione e custodia presso il cantiere.*
42. *il rispetto degli orari di lavoro del cantiere stabiliti dal Regolamento Comunale per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento acustico; per ogni infrazione a tale norma la Direzione Lavori potrà applicare una penale di Euro 150,00 (Euro Centocinquanta/00).*

L'Impresa nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovrà considerare gli oneri, gli obblighi e le responsabilità di cui al presente articolo e pertanto l'Impresa non potrà, in alcun caso, sollevare ecce-

zioni o avanzare domande di compensi particolari.

Art. 36 PREMIO DI ACCELERAZIONE

La *Committente* non riconosce all'Impresa alcun premio in caso di anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine ultimo contrattualmente stabilito.

Art. 37 PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'*Impresa*, con la sottoscrizione del contratto, si impegna:

- a) a comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nei lavori;
- b) a comunicare l'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;
- c) all'osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la *Committente* accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell'*Impresa*, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio, si procederà come previsto all'art. 22;
- d) trasmettere alla *Direzione Lavori*, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, la *Committente* accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell'*Impresa*, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio, si procederà come previsto dal precedente art. 22;
- e) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente capitolato e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del contratto, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato; l'*Impresa* dovrà inoltre applicare i CCNL sopra citati anche dopo la loro scadenza. I suddetti obblighi vincolano l'*Impresa* anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;
- f) l'*Impresa* dovrà munire il personale occupato nelle attività oggetto del presente capitolato, oltre che dell'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, di apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome cognome e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro; il suddetto personale dovrà esporre in chiara evidenza la tessera, al fine di consentire una immediata identificazione in caso di accessi ispettivi da parte delle autorità competenti.

In caso di inottemperanza da parte dell'*Impresa* agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi segnalati dai competenti organismi di controllo, la *Committente* comunica all'*Impresa* quanto riscontrato e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono già ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'*Impresa* delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando i competenti organismi ispettivi e di controllo che hanno segnalato l'irregolarità che ha originato le trattenute, non attestino che dette irregolarità sono state sanate. Qualora gli importi così trattenuti non risultino in grado di coprire l'intero debito dell'*Impresa* la *Committente* si riserva di operare le trattenute di somme sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione fino alla concorrenza del debito dell'impresa.

Dopo la stipula del contratto d'appalto, la *Committente* renderà disponibili alle Organizzazioni Sin-

dacali le seguenti informazioni:

- la denominazione e ragione sociale dell'*Impresa*;
- l'indirizzo della sede legale;
- il CCNL applicato a personale impiegato nell'esecuzione dei lavori.

L'impresa dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali connessi alla realizzazione dell'opera.

Art. 38 CANTIERE - RICOVERO E CUSTODIA MATERIALI

L'*Impresa* sarà tenuta a installare, per l'esecuzione dei lavori, un cantiere adeguato all'entità e all'importanza del lavoro assunto e ai termini di consegna convenuti.

La *Direzione Lavori*, in caso di necessità contingenti, potrà richiedere che i lavori previsti in appalto vengano eseguiti tenendo in funzione più cantieri completamente attrezzati, ubicati in zone diverse senza che l'*Impresa* possa avanzare alcuna pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo per gli eventuali oneri conseguenti.

Il deperimento delle installazioni, dei mezzi d'opera e degli attrezzi di proprietà dell'*Impresa*, compresi danni o rotture dovute a qualsiasi causa, accidentale o provocata da terzi, saranno a completo carico dell'*Impresa* stessa.

L'*Impresa* sarà tenuta alla custodia dei materiali, ivi compresi attrezzi e mezzi d'opera, consegnatele dalla *Committente* per l'esecuzione dei lavori e ne sarà responsabile per ciò che attiene a furti o smarrimenti.

L'*Impresa* deve provvedere, a propria cura e spese, al ricovero, in opportuni locali, di quei materiali che risultassero di natura delicata e/o deteriorabile.

L'*Impresa* deve provvedere, a propria cura e spese, al ricovero, in opportuni locali e con idonei pre-

sidi, di quei materiali che risultassero di natura pericolosa nei confronti dell'ambiente.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla *Committente* per furti o smarrimenti di materiali e attrezzi di proprietà dell'*Impresa*.

Art. 39 ACCETTAZIONE, QUALITÀ, IMPIEGO DI MATERIALI E DI APPARECCHIATURE

I materiali e le apparecchiature dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nei documenti di contratto di cui all'art. 10 ed essere della migliore qualità e ottenere l'esplicita e preventiva accettazione da parte della *Direzione Lavori*.

La *Committente* potrà sempre rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che risultassero deperiti prima dell'impiego o che per qualsiasi altra causa non siano conformi alle condizioni del Contratto o comunque non ritenuti idonei all'uso cui sono destinati.

In tal caso l'*Impresa* dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a suo totale onere.

Ove l'*Impresa* non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla *Committente*, questa potrà provvedervi direttamente a spese dell'*Impresa* medesima, a carico della quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivarle per effetto della rimozione.

La installazione di materiali o apparecchiature, che necessitano la presentazione di certificazioni che ne attestino la qualità ovvero la rispondenza a normative vigenti o a prescrizioni delle specifiche tecniche, potrà avvenire solo in seguito alla consegna della suddetta documentazione alla *Direzione Lavori*.

Qualora si accerti che nella messa in opera i materiali o le apparecchiature accettati non siano della qualità richiesta, si provvederà come stabilito al punto precedente.

Le prescrizioni contenute nei commi precedenti non pregiudicano i diritti della *Committente* in sede di collaudo.

La *Committente* potrà in qualsiasi momento disporre che vengano eseguite tutte le prove che riterrà

necessarie per stabilire la idoneità dei materiali e delle apparecchiature. Le spese relative saranno a carico dell'*Impresa*.

Art. 40 VERIFICA DEI LAVORI-DIFETTI DI COSTRUZIONE - RIFACIMENTI

La *Direzione Lavori* potrà fare eseguire tanto in corso d'opera quanto in sede di collaudo, qualsiasi accertamento (sondaggi, prelievi di campioni e relative prove tecnologiche ecc.) sui lavori eseguiti. Le spese relative saranno a carico dell'*Impresa*.

L'esito positivo di una verifica non esimerà l'*Impresa* dalle responsabilità conseguenti a vizi occulti.

L'*Impresa* dovrà demolire e rifare a totali sue spese, entro un termine perentorio stabilito dalla *Direzione Lavori*, i lavori e le opere che a giudizio della stessa *Direzione Lavori* risultassero eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi o difettosi in confronto alle prescrizioni contenute nei documenti di contratto di cui all'art. 10.

I materiali di risulta dalla demolizione dovranno essere gestiti a carico dell'*Impresa* come rifiuti ai sensi del Decr. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e relativi decreti attuativi.

Qualora l'*Impresa* non ottemperasse agli ordini ricevuti, la *Committente* procederà direttamente o tramite un'altra *Impresa*, alla demolizione e al rifacimento dell'opera e la spesa relativa sarà a totale carico dell'*Impresa*.

Art. 41 RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco e archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori resteranno di proprietà della *Committente*, fatto salvo quanto possa essere di competenza dello Stato.

Nel caso di rinvenimento di ordigni bellici l'*Impresa* è tenuta a darne debito avviso alle autorità competenti.

Nessun diritto per compensi o indennizzi spetterà all'*Impresa* in conseguenza di eventuali sospensioni ordinate dalla *Direzione Lavori* in seguito a rinvenimenti; la durata di dette sospensioni non sarà calcolata nel termine concesso dal contratto per l'ultimazione dei lavori.

Non saranno comunque pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori del rinvenimento.

Art. 42 SERVITU'

Saranno a carico della *Committente* tutte le spese relative all'espletamento delle procedure per la costituzione di servitù e delle occupazioni temporanee previste negli elaborati contrattuali, nonché l'indennizzo di legge.

Saranno a carico dell'*Impresa* tutti gli oneri relativi ai frutti pendenti nonché i danni procurati alle colture ed al fondo a causa e nel corso dei lavori (es. danneggiamento ed abbattimento alberi, drenaggi di qualsiasi genere, fogne, scoline, recinzioni, ecc.), con esonero totale di ogni onere a carico della *Committente*.

L'*Impresa* dovrà provvedere a sua cura e spese, alle eventuali occupazioni temporanee aggiuntive che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori, deviazioni provvisorie, strade di servizio, accesso ai vari cantieri, l'impianto dei cantieri stessi, discariche e depositi di materiali, apertura di cave e tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori.

Resta, in proposito, precisato che l'*Impresa* risponderà direttamente nei confronti dei terzi per i danni derivanti da tutte le occupazioni temporanee, obbligandosi a sollevare la *Committente* da qualsiasi responsabilità.

L'*Impresa* prima di accedere ai singoli terreni di proprietà privata dovrà produrre alla *Direzione La-*

vari un apposito verbale di consistenza attestante lo stato dei luoghi e delle colture controfirmato dalle rispettive proprietà. L'*Impresa* provvederà alla definizione dell'ammontare dei danni compresi quelli ai frutti pendenti ed anche al relativo risarcimento, in contraddittorio con la proprietà o con gli aventi causa, entro il termine di 30 giorni consecutivi a partire dalla effettiva ultimazione della risistemazione del terreno per ogni singola proprietà interessata dai lavori. L'*Impresa* dovrà entro lo stesso termine notificare alla *Direzione Lavori* l'avvenuta liquidazione del risarcimento dei danni.

In attuazione a pratiche di servitù coattive, l'*Impresa* è tenuta anche a rifondere alla *Committente* le somme anticipate dalla stessa per depositi di indennità provvisorie o definitive (comprehensive quindi dei danni a frutti pendenti) alla Cassa Depositi e Prestiti, in attuazione a pratiche di servitù coattive, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori oppure dalla data di avvenuto deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti se successivo all'inizio dei lavori.

L'inosservanza delle disposizioni sopra descritte comporterà la trattenuta dell'importo dei danni quantificato dalla *Committente* dai pagamenti successivi dovuti all'*Impresa*.

Art. 43 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA E COLLAUDO

Prima dell'ultimazione dei lavori, l'*Impresa* provvederà ad eseguire le prove e le verifiche funzionali di cui al precedente art. 40, concordando in congruo anticipo con la *Direzione Lavori* le modalità ed i tempi di esecuzione. A completamento, con esito favorevole, di tutte le prove e verifiche funzionali relative anche all'ultimo S.A.L. ed in seguito a comunicazione formale di ultimazione dei lavori da parte dell'*Impresa*, la *Direzione Lavori* provvederà ad emettere il certificato di ultimazione lavori.

La *Direzione Lavori* si riserva comunque di far ripetere, a proprio insindacabile giudizio, altre prove con personale, mezzi e strumenti dell'*Impresa*, in qualsiasi momento prima del termine del periodo di garanzia, anche quando gli impianti saranno in esercizio.

Dalla data di emissione del certificato di ultimazione lavori, la *Committente* ha la facoltà di prendere in consegna provvisoriamente le opere compiute, ciò anche qualora il collaudo finale non avesse avuto luogo. In tal caso la presa in consegna dovrà essere preceduta da una verifica delle opere eseguite e dall'esecuzione (con oneri a carico dell'*Impresa*) dei collaudi statici previsti dalla legge 1086/71 con esito favorevole, e verrà attestato dal verbale di consegna provvisoria.

Al momento della presa in consegna anticipata da parte della *Committente* e comunque prima dell'inizio delle operazioni di collaudo, l'*Impresa* dovrà avere già consegnato tutte le certificazioni e la documentazione tecnica finale di cui al precedente art. 36 punto 29) e dalle specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente Capitolato.

Anche nel caso di presa in consegna anticipata, l'*Impresa* sarà comunque responsabile dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati e dei vizi che eventualmente venissero riscontrati durante il successivo collaudo.

Il collaudo finale delle opere dovrà essere effettuato entro 12 (dodici) mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Le visite di collaudo saranno sempre effettuate alla presenza del Collaudatore nominato dalla *Committente*, della *Direzione Lavori* o di un suo rappresentante ed in contraddittorio con l'*Impresa* o con un suo rappresentante regolarmente autorizzato.

Le date delle visite di collaudo verranno comunicate alle parti interessate a cura del Collaudatore.

Durante le operazioni di collaudo, l'*Impresa* dovrà approntare ed eseguire a propria cura e spese tutte le prove, i saggi, le demolizioni ed i conseguenti ripristini che il Collaudatore ritenga opportuno far eseguire per verificare la qualità e la consistenza dei materiali impiegati e per accertare la rispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni di contratto ed alle regole dell'arte.

L'*Impresa* è tenuta ad effettuare a propria cura e spese tutte le riparazioni, sostituzioni, modifiche, ripristini che si renderanno necessari per rendere collaudabile l'opera.

Durante le prove, *in particolare per impianti in esercizio*, l'*Impresa* dovrà adottare tutti i provvedimenti atti a evitare qualsiasi danno, guasto o disservizio, rimanendo comunque la sola e unica responsabile, sollevando da ogni addebito la *Direzione Lavori* e il suo personale preposto.

Al termine del collaudo con esito favorevole il Collaudatore redigerà il certificato di collaudo amministrativo, che costituirà titolo per il pagamento a saldo delle somme trattenute a garanzia secondo le norme e cautele previste dalle leggi e regolamenti vigenti.

Il certificato di collaudo potrà essere rilasciato solo a seguito della presentazione al *Direttore dei Lavori*, da parte dell'*Impresa*, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) con evidenza del riferimento alla emissione del collaudo.

Art. 44 PERIODO DI AVVIAMENTO E CONDUZIONE

Durante la fase di montaggio dei macchinari e delle apparecchiature e durante il periodo di avviamento e conduzione, l'*impresa* provvederà all'istruzione del personale di servizio che la Società designerà allo scopo, affinché detto personale possa conseguire perfetta conoscenza sia dell'impianto in tutte le sue parti, sia del funzionamento in tutte le varie circostanze.

Dalla data della fine dei lavori decorre il periodo di gratuita gestione e conduzione dell'impianto oggetto del presente capitolato a totale carico dell'*Impresa*; tale periodo avrà la durata di 4 (quattro) mesi. L'*Impresa* dovrà garantire al riguardo la presenza per almeno 8 (otto) ore giornaliere e per tutti i giorni lavorativi di un addetto esperto in gestione e conduzione di impianto di depurazione.

Durante il suddetto periodo, l'*Impresa* sarà completamente responsabile e garante del buon funzionamento delle sezioni di impianto fornito e dovrà provvedere immediatamente a sua totale cura e spesa alla sostituzione, riparazione e messa in ordine di quei macchinari, apparecchi e materiali che risultassero difettosi. Inoltre dovrà provvedere, di concerto con la *Direzione Lavori* e il Committente alla tenuta dei registri inerenti l'esercizio dell'impianto medesimo.

Ove l'*Impresa* non provvedesse nei termini prescritti dalla *Direzione Lavori* con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Entro quattro mesi dalla data di ultimazione dei lavori l'*Impresa Appaltatrice* dovrà portare a regime tutte le parti e le fasi degli impianti; tali circostanze dovranno evincersi da analisi, controlli periodici e registrazioni dei dati funzionali delle fasi e delle macchine principali. Il tutto da concordarsi con la *Direzione Lavori*.

Decorso il periodo di avviamento e conduzione compiuti tali accertamenti, nel caso in cui essi siano risultati conformi alle specifiche e alle prescrizioni, si provvederà all'emissione del verbale di fine periodo di avviamento e conduzione.

Nell'eventualità che non tutte le variabili fossero rispondenti, o conformi alle specifiche per cause imputabili all'*Impresa*, la fase di primo avviamento dovrà proseguire fino al raggiungimento dei parametri di efficienza stabiliti dal capitolato. Qualora i parametri di efficienza non vengano raggiunti in ulteriori 2 (due) mesi la Committente applicherà una penale pari allo 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo al raggiungimento dei parametri di efficienza stabiliti dal capitolato, riservandosi di chiedere danni conseguenti alla mancata piena efficienza e funzionalità.

Art. 45 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE AMBIENTALE DURANTE LE FASI

DI AVVIAMENTO, CONDUZIONE E GARANZIA

L'Impresa, in tutte le fasi di avviamento, conduzione e garanzia, è obbligata a rispettare tutta la normativa relativa:

- alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti;
- alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento dell' avviamento, conduzione e garanzia;
- alla protezione ambientale.

Le attività di cui sopra, oggetto del presente appalto, per quanto attiene alle problematiche in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei cantieri, sono soggette alle disposizioni dell'art. 26 del Decr. Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.

L'Impresa, prima di poter svolgere le suddette attività, è tenuta a:

- comunicare alla Committente il nominativo del proprio Responsabile che sarà anche il responsabile del rispetto e dell'adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene sul lavoro a salvaguardia del personale incaricato dall'Impresa per lo svolgimento delle fasi di avviamento, conduzione e garanzia;
- predisporre il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", sottoscritto dall'Impresa, che dovrà essere anche redatto sulla base del documento "Informazione rischi specifici ambientali e DUVRI" e estratto del "Documento di Valutazione dei Rischi (VdR)", preventivamente messo a disposizione dalla Committente, relativo ai luoghi specifici in cui l'Impresa andrà ad operare. Sempre a tale fine è sin da ora messo a disposizione dell'Impresa il documento "Regolamento generale di Qualità - Sicurezza - Ambiente per le Imprese Appaltatrici e/o lavoratori autonomi operanti nell'ambito del Gruppo HERA" allegato al presente Capitolato.

Il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori deve contenere:

- la valutazione dei rischi inerenti le prestazioni di cui sopra;
- le misure di prevenzione e protezione che l'Impresa intende adottare;
- l'evidenza dell'avvenuta formazione (anche attraverso la compilazione e produzione al Referente Aziendale del modulo "Attestazione formazione" allegato al presente Capitolato) ed informazione al personale che effettua le prestazioni di cui sopra;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale e collettivi necessari per svolgere in sicurezza le suddette prestazioni e specifica formazione all'uso;
- le procedure di sicurezza per garantire l'incolumità del proprio personale ed eventuali terzi;
- l'idoneità del personale a svolgere la specifica attività;
- l'elenco dei mezzi e delle attrezzature che si intende utilizzare e relativo rispetto della stessa alla normativa vigente;
- i nominativi del personale addestrato al primo soccorso, alla lotta agli incendi e alla gestione delle possibili situazioni di emergenza incluse quelle ambientali;
- l'evidenza delle procedure di pronto soccorso e gestione delle emergenze;
- il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del Medico Competente;
- il programma di esecuzione delle prestazioni di cui sopra;
- consegnare il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" alla Committente prima di avviare lo svolgimento delle suddette prestazioni.

La Committente infatti, al fine di mettere in condizione l'impresa di svolgere le suddette prestazioni nel rispetto della disciplina sulla sicurezza prevista nel presente paragrafo, consegnerà all'Impresa, prima che avvii lo svolgimento delle prestazioni stesse, i seguenti documenti:

- Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.);
- Documento di Valutazione dei Rischi (VdR) o suo estratto (Informativa sui rischi spe-

cifici ai sensi dell'art. 26 del Decr. Lgs. n. 81/2008, completo di procedura o istruzioni in caso di emergenza).

Parimenti la Committente comunicherà all'Impresa il nominativo del proprio Referente Aziendale a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali nonché della corretta esecuzione delle prestazioni in oggetto.

In caso di subappalto di dette prestazioni, l'Impresa è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento, oltre a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto delle prescrizioni incluse nel presente documento.

Nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell'art. 26 del Decr. Lgs. n. 81/2008, il Responsabile dell'Impresa deve partecipare alle riunioni indette dal Referente Aziendale.

La firma del verbale di Riunione di coordinamento e cooperazione, redatto sul modulo "Verbale riunione di coordinamento" allegato al presente Capitolato, è impegnativa per l'Impresa.

L'Impresa dovrà sottoporre all'attenzione del Referente Aziendale la documentazione elencata nel modulo "Documentazione da consegnare al Direttore dei Lavori / Referente Aziendale" allegato al presente Capitolato.

L'Impresa dovrà rendere disponibili su richiesta del Referente Aziendale ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza vigenti.

Il Referente Aziendale si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto effettuando audit e sopralluoghi di verifica tramite personale appositamente incaricato.

In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano a tutte le imprese costituenti l'a.t.i. e alle consorziate esecutrici delle prestazioni in oggetto.

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui sopra, l'Impresa è impegnata a produrre al Direttore Lavori / Referente aziendale, entro il primo giorno lavorativo successivo, il modulo "Segnalazione di infortunio o incidente per imprese appaltatrici" allegato al presente Capitolato, compilato in ogni sua parte e firmato dall'Impresa medesima, in caso di:

- infortunio ovvero di mancato infortunio occorso ad un proprio dipendente o dipendente delle imprese subappaltatrici durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto; si definisce "mancato infortunio" un evento anomalo che avrebbe potuto comportare conseguenze dannose a cose o persone
- incidente con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza avvenuto durante l'esecuzione delle attività in oggetto da parte dell'Impresa o delle eventuali imprese subappaltatrici.

Al termine del periodo contrattuale, e comunque con cadenza annuale, l'Impresa dovrà consegnare al Direttore Lavori / Referente aziendale il riepilogo degli infortuni e degli incidenti occorsi utilizzando il modulo "Riepilogo annuale di infortunio o incidente per imprese appaltatrici" allegato al presente Capitolato, compilato in ogni sua parte e firmato dall'Impresa stessa.

Il Direttore Lavori può richiedere all'Impresa in qualsiasi momento, ai fini dello svolgimento delle suddette attività, riscontro di tutti o parte dei documenti elencati nell'allegato modulo "Documentazione da consegnare al Direttore dei Lavori / Referente Aziendale". In ogni caso prima dell'inizio delle suddette attività l'Impresa è obbligata a consegnare al Direttore Lavori:

- il Piano delle misure di sicurezza;
- il Libro matricola;
- il Registro infortuni.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 1341/2° comma del Codice Civile, si approvano espressamente i seguenti articoli:

art. 8 - Garanzie e coperture assicurative

art. 16 - Revisione prezzi

art. 18 - Subappalto dei lavori

art. 20 - Danni di forza maggiore

art. 22 - Risoluzione del contratto

art. 26 - Foro competente

art. 28 - Responsabilità dell'Impresa

art. 34 - Durata dei lavori - Penali

art. 35 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'Impresa

art. 42 - Servitù

art. 43 - Ultimazione dei lavori, presa in consegna anticipata e collaudo

La Committente

L'Impresa

.....

.....